



ISTITUTO COMPRENSIVO NARCISI

Via Narcisi, 2 – 20147 MILANO

tel. 0288445739 - C.F/partita IVA. 80124750151

e-mail: miic8cz00e@istruzione.it

pec: miic8cz00e@pec.istruzione.it

Sito: <https://www.istitutonarcisi.edu.it>

Circolare n.62

Ai docenti
Ai docenti fiduciari di plesso
Al personale ATA
p.c. alla DSGA

Oggetto: Consegna dei minori ai genitori o adulti delegati - Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

VISTO gli artt. 2047 e 2048 cod. civ.

VISTO il CCNL vigente

VISTO il D.Lgs.165/2001;

VISTA la Direttiva sull'obbligo di vigilanza sugli alunni – A.S.2023/2024 prot.6602 - 25/09/2023

Si ritiene necessario ricordare che che la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio.

Con personale si intende sia il personale docente sia il personale Ata, anche quando non espressamente incaricati.

In caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente e il personale ATA devono scegliere di adempiere il dovere della vigilanza.

Questo obbligo si estende fino al momento del subentro "almeno potenziale" dei genitori o dei loro delegati. Il personale è esonerato da responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza solo nel momento in cui accerta il subentro del genitore o di un suo delegato.

In assenza di autorizzazione all'uscita autonoma (esclusa per la scuola primaria) , non vi è esonero da responsabilità per espresso disposto della legge n. 172/2017; per di più, non accertarsi dell'identità della persona a cui viene consegnato l'alunno potrebbe integrare il reato di abbandono di minori.

Gli insegnanti o i collaboratori scolastici, prima di **affidare l'alunno alla persona delegata**, dovranno **verificarne le generalità** attraverso un **riconoscimento diretto** oppure attraverso un **documento di identità personale**.

Gli alunni, che escono anticipatamente rispetto all'orario scolastico previsto, devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, previa autorizzazione concessa dai responsabili di plesso, dai collaboratori del dirigente o da quest'ultimo.

Non accertarsi della identità della persona e della sua qualifica di delegato **espone a gravi responsabilità** il personale docente e i collaboratori che sono **esonerati da responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza solo nel momento in cui accerta il subentro del genitore o di un suo delegato.**

Si ricorda ai fiduciari di plesso mettere a disposizione dei docenti e dei collaboratori apposito elenco dei delegati al ritiro e copia delle deleghe con le fotocopie dei documenti per il riconoscimento dei delegati al ritiro e di ricordare ai docenti e ai genitori il rispetto della presente disposizione.

In caso di urgenza, qualora tale prassi non sia possibile, il genitore dovrà comunicare all'Istituto, tramite e-mail mic8cz00e@istruzione.it, eventualmente anticipando via telefono 0288445739, le generalità della persona delegata e il numero di documento della persona delegata che, in ogni caso all'atto del ritiro dovranno essere verificate. La telefonata sarà annotata su un registro che assumerà la validità del fonogramma.

Nel caso che al termine delle lezioni un alunno non sia stato ritirato, in mancanza di avviso telefonico da parte del genitore, si procederà come segue:

L'insegnante di classe, coadiuvato dai collaboratori scolastici, contatterà la famiglia, direttamente o tramite la Segreteria dell'Istituto, affinché provveda al ritiro dell'alunno nel più breve tempo possibile. Trascorso un congruo intervallo di tempo, il docente affida l'alunno al collaboratore scolastico che vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato.

In caso di ritardo prolungato e di impossibilità di comunicare con i genitori e/o familiari, si procederà ad avvertire le forze dell'ordine preposte.

Reiterati ritardi nel ritiro dell'alunno da parte di un genitore o delegato o insistere nel far prelevare regolarmente il minore da minorenni o da adulti non delegati, comporteranno la convocazione del genitore stesso o del tutore per un richiamo alle proprie responsabilità, fatte salve eventuali ulteriori segnalazioni alle autorità competenti.

In nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare a casa l'alunno a piedi o con qualsivoglia altro mezzo di trasporto.

Milano, 09/05/2024

Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabio Marino